



**Modello di Organizzazione, gestione e controllo**

**Parte Integrativa 1**

**RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Approvata dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2024

## INDICE

### Parte Integrativa 1

|  | Pag. |
|--|------|
| 1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed incaricato di un pubblico Servizio.....           | 3    |
| 2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) ..... | 7    |
| 3. Funzione della Parte Integrativa 1 .....  | 15   |
| 4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A. ....  | 16   |
| 5. Regole generali .....   | 30   |
| 5.1 Il sistema in linea generale.....  | 30   |
| 5.2 Il sistema di deleghe e procure .....  | 30   |
| 5.3 Principi generali di comportamento .....   | 31   |
| 5.4. Principi di trasparenza.....  | 32   |
| 5.5 Processo formale di approvazione ed esecuzione dei pagamenti, erogazioni e di rendicontazione. ....            | 33   |
| 6. Comportamenti e procedure specifiche.....   | 34   |
| 6.1 Comportamenti e procedure specifiche generalmente applicabili .....  | 34   |
| 7. Le verifiche dell'Organismo di Controllo.....   | 37   |

## 1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un Pubblico Servizio.

Al fine di consentire la completa fruibilità della presente Parte Integrativa pare opportuno, innanzitutto, fornire una definizione del concetto penalistico di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di un Pubblico Servizio.

### Pubblica Amministrazione:

Il concetto penalistico di Pubblica Amministrazione è più ampio rispetto all'accezione propria del diritto pubblico ed abbraccia tutte le attività funzionali (quella amministrativa in senso stretto e, in parte, quella legislativa e giudiziaria) dello Stato e degli altri Enti Pubblici. In tal senso si esprime la Relazione al Codice penale ove si afferma che la nozione penalistica di Pubblica Amministrazione è stata assunta *“nel senso più ampio, comprensivo dell'intera attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici. Pertanto, con le norme riflettenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione viene tutelata non solo l'attività amministrativa in senso stretto, tecnico, ma sotto un certo aspetto, anche quella legislativa e giudiziaria. Invero la legge penale, in questo titolo, prevede e persegue fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell'attività dello Stato e degli altri Enti pubblici?”*.

### Pubblico Ufficiale:

La definizione di Pubblico Ufficiale è fornita dall'art. 357 c.p. che testualmente recita: *“agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi?”*.

Il primo comma dell'art. 357 c.p. attribuisce la qualifica di Pubblico Ufficiale a coloro che esercitano una funzione: a) Legislativa; b) Giudiziaria e c) Amministrativa.

L'elemento decisivo per la qualifica di Pubblico Ufficiale è dunque l'esercizio di una pubblica funzione. La funzione legislativa (come quella giudiziaria) non è stata definita dall'art. 357 c.p. perché caratterizzata da connotazioni interne tanto tipiche da consentire una diretta e immediata individuazione dei soggetti che la esercitano. In particolare, sono ricomprese nella funzione legislativa tutte le attività dirette all'emanazione di *Leggi* quali le norme costituzionali, i provvedimenti aventi valore e forza di legge, che nel nostro sistema sono emanati dalla Camera dei Deputati e dal Senato oltre che dal Governo (nella forma di Decreti-legge e Decreti Legislativi). Rientra nella funzione legislativa anche l'attività normativa delle Regioni e delle Province autonome aventi forza e valore di legge. Sono Pubblici Ufficiali:

- I Parlamentari nazionali (Deputati e Senatori);
- gli appartenenti alle assemblee legiferanti delle Regioni e delle Province autonome;
- i membri del Governo ed i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Esercitano funzione giudiziaria, e sono del pari Pubblici Ufficiali:

- i Giudici ordinari;
- i componenti degli organi giurisdizionali speciali (Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque);
- i Pubblici Ministeri e tutti coloro che svolgono funzioni amministrative collegate allo *iusdicere* come: i Cancellieri, gli Ufficiali Giudiziari, i periti, i consulenti tecnici del Giudice e del Pubblico Ministero, i Curatori Fallimentari.

Sono Pubblici Ufficiali anche i privati temporaneamente investiti di funzioni giurisdizionali (durante il periodo di svolgimento della funzione) quali i Giudici di Pace, i Giudici Onorari del Tribunale, i Vice-Procuratori Onorari, i Giudici popolari inseriti nel Collegio della Corte d'Assise.

La funzione amministrativa è l'unica ad essere stata esplicitamente definita dal Legislatore penale.

Si ritiene tale la funzione disciplinata da un atto pubblico e da un atto autoritativo e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri certificativi o autoritativi. Tale definizione introduce due parametri: il primo consente di procedere ad una delimitazione *esterna* tra *funzione pubblica* e *funzione privata*, il secondo ad una delimitazione *interna* (nell'ambito delle attività pubblicistiche) tra *pubblica funzione* e *pubblico servizio*. Con riferimento al primo parametro – l'essere disciplinata da un atto pubblico e da un atto autoritativo – si ritiene che la particella “e” rappresenti un complemento di specificazione del primo elemento. In altri termini, la formula starebbe a significare che la funzione amministrativa è pubblica tutte le volte che è disciplinata da norme di diritto pubblico, intese per tali solo quelle dotate di autoritarietà e, quindi, espressione di pubbliche potestà.

A questa stregua si può escludere la presenza di una pubblica funzione tutte le volte in cui l'attività svolta dal soggetto sia regolamentata in forma marcatamente privatistica (cioè nelle forme di un contratto tipico o negli schemi ordinari del procedimento di formazione di un negozio giuridico privato) anche se è parte una persona pubblica. Per converso, si potrà parlare di pubblica funzione amministrativa tutte le volte in cui l'attività si manifesta nelle sue forme più pure (autoritative) estricendosi in schemi tipici tassativi quali gli atti di concessione, le licenze, le autorizzazioni, ecc., idonei a ricondurli, senza difficoltà interpretativa, alla regolamentazione pubblicistica e ad interferire nella sfera giuridica dei terzi.

Quanto al secondo parametro, al fine di distinguere, nell'ambito dell'attività pubblicistica, fra pubblica funzione e pubblico servizio, il Legislatore individua tre elementi di individuazione della pubblica funzione che non devono necessariamente concorrere ma possono sussistere anche unitariamente. Essi sono:

- a) L'esercizio di un potere autoritativo: l'esercizio di tale potere consente di attribuire la natura di pubblica funzione a tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta del cosiddetto potere di imperio che comprende i poteri coercitivi (di arresto, perquisizione...), di contestazione di violazione di leggi (accertamenti e contravvenzioni), ma anche tutte quelle attività che costituiscono atti di volontà della Pubblica Amministrazione, con esplicazione di un potere discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi su un piano non paritetico, non di diritto privato, rispetto all'Autorità che tale potere esercita.
- b) L'esplicazione di un potere certificativo ossia il potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione del pubblico agente. La *ratio* di tale parametro si spiega agevolmente: una certificazione pubblica non è mai una semplice dichiarazione di scienza ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione. Nella nozione di attività certificativa non rientra soltanto quella in cui la Pubblica Amministrazione rilascia certificati, ma anche quella, antecedente, di registrazione dei dati contenuti in detti certificati ed in generale ogni attività di documentazione, attestazione, certificazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
- c) L'esplicazione di un potere deliberativo, riassunto nella formula “formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione”. Con tale espressione la norma intende far riferimento sia al caso del soggetto che, personalmente, forma la volontà della Pubblica Amministrazione sia al caso del soggetto che vi concorre insieme ad altri componenti un organo collegiale (quali i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni ma anche i componenti le commissioni di gare d'appalto per

forniture pubbliche). Deve escludersi che nell'espressione "formazione della volontà" possa farsi rientrare chi si limita ad apportare un semplice contributo a decisioni che competono ad altra persona od organo (anche se alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno accolto una nozione assai lata di tale requisito).

La giurisprudenza ha esteso la qualifica di Pubblico Ufficiale anche al funzionario di fatto, vale a dire a colui che, a prescindere da un'investitura formale, concretamente svolge una pubblica funzione in forza di un titolo putativo ovvero con il beneplacito, espresso o tacito, della Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>.

**Con riferimento a Finaosta S.p.A. chi svolge funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 assume, nell'esercizio delle stesse, la qualifica di Pubblico Ufficiale<sup>2</sup>.**

**In quanto rilevante ai fini dell'attività svolta dalla Società preme altresì evidenziare come, a norma dell'art. 7 comma II T.U.B. i funzionari di Banca d'Italia, nell'esercizio delle attività di Vigilanza, assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali.** Nell'esercizio delle funzioni ispettive la qualifica viene assunta anche:

- dagli appartenenti alla Guardia di Finanza;
- dagli ispettori INPS, INAIL, ASL;
- dai funzionari dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- dai funzionari dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

#### **Incaricato di un pubblico servizio:**

La nozione di incaricato di un pubblico servizio è fornita dall'art. 358 c.p. che testualmente recita: *“agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente manuale”*.

Il pubblico servizio può essere esercitato sia da pubblici impiegati che da privati; ciò che rileva è l'attività effettivamente esercitata (senza necessità che la stessa sia retribuita o svolta a titolo gratuito, volontaria od obbligatoria). Il secondo comma dell'art. 358 c.p. delimita il perimetro, nell'ambito delle attività pubblicistiche, del pubblico servizio rispetto alla pubblica funzione (che comporta la qualifica di pubblico ufficiale) sulla base di due parametri di tipo negativo. In particolare, l'attività non deve presupporre l'esercizio dei poteri autoritativo, certificativo e deliberativo che caratterizzano la pubblica funzione e, parallelamente, lo svolgimento dell'attività non deve consistere in una semplice mansione d'ordine o nella prestazione di un'opera meramente materiale. La qualità di incaricato di un pubblico servizio spetta anche all'incaricato di fatto, ossia al funzionario irregolarmente assunto o che svolge mansioni diverse da quelle inerenti alle mansioni istituzionalmente affidategli: anche la Corte di Cassazione ha attribuito tale qualifica all'esercizio di fatto del pubblico servizio prescindendo dalle mansioni del rapporto di lavoro svolto. Ovviamente, oltre all'esercizio del pubblico servizio, dovrà esservi un'acquiescenza, una tolleranza o un

<sup>1</sup> Al riguardo si veda, tra le altre, Cass. Pen. Sez. VI, 29 marzo 2005 (ud. 21 gennaio 2005) n. 12175.

<sup>2</sup> In tal senso si è espressa l'ANAC nell'ambito delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", indicazione confermata nell'ambito dei Piani Nazionali 2019 e 2022. La valutazione non cambia a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

consenso tacito della Pubblica Amministrazione<sup>3</sup>. A titolo esemplificativo si elencano alcuni soggetti cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di incaricato di un pubblico servizio:

- dipendenti dello Stato, dei Comuni, delle Province delle Regioni privi dei poteri tipici della pubblica funzione e che non svolgano mansioni di ordine o di opera meramente materiale;
- persone addette ai servizi postali;
- persone addette alle telecomunicazioni;
- il titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- l'amministratore di un ente fieristico;
- i gestori di discariche pubbliche.

**Nell'ambito di Finaosta S.p.A. i dipendenti che svolgono attività strumentali per conto del Socio pubblico Regione Autonoma Valle d'Aosta (ad esempio l'attività istruttoria per la concessione di un mutuo/finanziamento), si qualificano come incaricati di un pubblico servizio.**

#### **La qualifica degli operatori bancari:**

La dottrina e la giurisprudenza pressoché unanimi concordano nel riconoscere **natura privatistica all'attività bancaria ordinaria** svolta dagli Enti creditizi, pubblici o privati, operanti in regime concorrenziale. Di conseguenza, ai dipendenti di tali Enti i quali svolgano operazioni inerenti all'ordinaria attività bancaria, quali **l'attività di raccolta del risparmio e/o di erogazione del credito, non possono essere attribuite le qualifiche di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. e di incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 c.p.** La Corte di Cassazione, tuttavia, ha riconosciuto il **carattere pubblicistico di talune attività** residuali svolte dagli Istituti di Credito ed in particolare:

- operazioni che attengono alla costituzione o all'estinzione dell'Ente, al funzionamento dei suoi organi statutari, all'esercizio dei poteri di organizzazione ed amministrazione degli utili, all'attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico (Cass. Pen. Sez. Un., 16 luglio 1987, ud. 23 maggio 1987, n. 8342, Tuzet);
- operazioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario in sostituzione di Enti pubblici non economici, nella veste di banche agenti o delegate (Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 1997, ud. 17 gennaio 1997, n. 3882, Sbrocca);
- riscossione di tributi per conto dell'Amministrazione dello Stato;
- operazioni relative alle attività di concessione e gestione dei "crediti di scopo legale" e/o a quelle rientranti nel settore dei c.d. "crediti speciali o agevolati" (Cass. Pen. Sez. Un., 1° luglio 1989, ud. 28 febbraio 1989, Cresti);
- operazioni nell'ambito dell'erogazione dei crediti agrari agevolati (Trib. Milano, 15 gennaio 1998, Oglio; in senso contrario Cass. Pen. Sez. VI, 17 giugno 1985, Marocchini).

**Nello svolgimento di tali attività i dipendenti della Banca assumono la qualifica di incaricati di un Pubblico Servizio; le stesse, tuttavia, sono estranee rispetto ai rapporti intrattenuti dagli Istituti di Credito con Finaosta S.p.A., tutti in ambito privatistico.**

---

<sup>3</sup> Si veda ad esempio Cass. Pen. Sez. VI, 9 luglio 2004 (ud. 6 aprile 2004) n. 30152.

## 2. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Integrativa si riferisce al rischio di commissione di reati nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A., ovvero nei limiti in cui la società stessa possa assurgere ad espressione della P.A. in quanto entità a totale partecipazione pubblica, assoggettata ad immanente controllo ed indirizzo pubblicistico e finalizzata al soddisfacimento di esigenze di carattere generale.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Si sottolinea, fin da ora, che **i reati ivi individuati si realizzano esclusivamente attraverso un comportamento doloso** e che anche la società ne è responsabile, in via amministrativa, **allorché siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**.

- ***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p. - art. 24 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione che ha ricevuto da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee finanziamenti, sovvenzioni, contributi mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di uno o più finalità, non li destini alle finalità previste: il reato si concretizza attraverso un indebito impiego di fondi legittimamente ottenuti (se si versasse in casi di indebita erogazione, potrebbero eventualmente ricorrere differenti ipotesi di reato: artt. 316 ter, 640 bis c.p., su cui infra) e può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Posto che la condotta tipica consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Malgrado la collocazione della fattispecie nel capo dedicato ai "delitti dei pubblici ufficiali", il soggetto attivo non può che essere un "estraneo alla pubblica amministrazione". A questa stregua, pertanto, la fattispecie potrebbe essere integrata unicamente nei casi in cui Finaosta S.p.A. benefici di finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, indipendentemente dai compiti pubblicistici che le sono demandati in quanto società in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta (d'ora in poi anche R.A.V.A. o Regione); laddove invece la Società utilizzasse in modo non corretto le risorse assegnate nello svolgimento di una sua pubblica funzione, il caso potrebbe ricadere piuttosto nei reati di peculato (art. 314 c.p.) o di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peraltro esterni al perimetro del D.Lgs. 231/01.

Risulta pertanto fondamentale che le risorse pubbliche assegnate alla Società vengano utilizzate nel puntuale rispetto delle regole e del vincolo di destinazione.

Al fine di limitare il rischio del reato in esame, è necessario che sia definito un efficiente processo di analisi e rendicontazione di siffatti flussi finanziari, con previsione di controlli sulle attività svolte da parte degli organi interni ritenuti competenti.

Nei casi in cui Finaosta S.p.A., non sia direttamente beneficiaria dell'erogazione pubblica, bensì svolga attività di intermediazione delle agevolazioni, potrebbe registrarsi un'ipotesi di concorso nella malversazione commessa dal destinatario delle somme che non le utilizza secondo lo scopo previsto, ogni qual volta il comportamento della Società possa rappresentare un efficiente contributo materiale o morale alla realizzazione del reato (si pensi al soggetto che distrae il finanziamento a fini impropri, accordandosi con il dipendente della Finanziaria regionale affinché ometta i dovuti controlli).

È pertanto necessario porre particolare attenzione a tutti quei processi in cui vi è un obbligo in capo alla Società, anche congiuntamente ad altri soggetti, di verificare il rispetto dei vincoli che hanno determinato l'erogazione del finanziamento, della sovvenzione o del contributo.

- ***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p. - art. 24 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), il reato viene a realizzarsi con l'indebito ottenimento dei finanziamenti, mentre è irrilevante l'utilizzo che ne venga fatto.

Trattasi di ipotesi assolutamente residuale, essendo in larga misura sovrapponibile alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche): in particolare dovrebbe sanzionare tutti i casi in cui il risultato illecito viene conseguito indipendentemente dall'induzione in errore dell'ente erogatore attraverso artifici o raggiri che verrebbero ad integrare la condotta della truffa (la situazione ricorrente dovrebbe essere quella del mero silenzio antidoveroso).

Nei casi in cui Finaosta S.p.A. benefici delle suddette erogazioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, risulta fondamentale che tali risorse siano ottenute presentando le informazioni dovute e corrette nel rispetto di quanto richiesto ai fini della loro concessione. Sarà pertanto importante disciplinare i processi che prevedono la predisposizione delle informazioni e dei documenti necessari alla richiesta di risorse ai soggetti previsti dal presente articolo, nonché una reiterata verifica in ordine ai presupposti in caso di erogazione continuativa. Questi processi devono essere oggetto di controllo e di delibera da parte di unità organizzative con adeguati poteri.

Nei casi in cui Finaosta S.p.A. svolga attività di intermediazione delle agevolazioni è importante porre particolare attenzione a tutti quei processi in cui Finaosta S.p.A., debba verificare la corretta presentazione di documenti e la veridicità delle informazioni fornite da parte di soggetti terzi beneficiari delle agevolazioni, da ripetere nel tempo in caso di erogazione continuativa.

- ***Concussione (art. 317 c.p. - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questa forma di reato è incentrata sull'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, il quale - mediante violenza o, più frequentemente, minaccia esplicita o implicita di un danno ingiusto - limita pesantemente la libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo attraverso la dazione o la promessa indebita.

L'ipotesi potrebbe ricorrere, nel caso in cui un Dipendente, ovvero uno o più membri di Organi Sociali della società, in qualità di pubblico ufficiale e approfittando della posizione e dei poteri (es: deliberativi) che la società gli ha attribuito, richieda ad un privato, senza margini di scelta, prestazioni non dovute a fronte di una pretesa legittima da parte di costui (ad esempio richieda indebite corresponsioni di denaro per evitare di frapporre pretestuosi ostacoli nell'iter deliberativo per la concessione di un contributo dovuto o di un appalto/fornitura dovuta).

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318 - 319 - 319 bis - 320 c.p. - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Tali ipotesi di reato (318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione – c.d. corruzione impropria e 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – c.d. corruzione propria) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio che richiama gli artt. 318 e 319 c.p.) riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi (es: regali) per svolgere le sue funzioni o esercitare i suoi poteri, ovvero ancora più gravemente, per adottare un atto contrario ai doveri del suo ufficio, omettere o ritardare un atto doveroso. Qualora l'accordo corruttivo abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, è previsto un aggravio della pena (319 bis c.p. Circostanze aggravanti).

Il caso della corruzione si differenzia pertanto da quello della concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo paritetico e finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale.

A fronte della percezione dell'utilità o della sua semplice promessa, l'attività delittuosa del soggetto pubblico potrà estrinsecarsi sia esercitando la funzione o il servizio nel rispetto delle regole che ne informano lo svolgimento (art. 318 c.p.: c.d. corruzione impropria), sia attraverso un atto contrario ai suoi doveri (art. 319 c.p.: c.d. corruzione propria).

Ad esempio, si potrà ricadere nel reato di cui all'art. 318 c.p. accettando la corresponsione di denaro o altre utilità per deliberare la doverosa concessione di un contributo pubblico a soggetti titolati; ovvero nel reato di cui all'art. 319 c.p. allorché si delibera la concessione di un contributo pubblico ad un soggetto privo dei necessari requisiti, mascherandone la carenza in cambio di denaro.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Quando i fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si configura il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p.

Ai sensi della presente norma per atto giudiziario deve intendersi qualsivoglia atto funzionale ad un procedimento giudiziario e non solo quelli che rappresentano l'esercizio della giurisdizione: sicché destinatario della dazione o della promessa corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario, un sanitario che redige una relazione da produrre in giudizio, un testimone, ecc.; il riferimento al processo penale è poi da intendere in senso estensivo per ricomprendervi tanto la fase delle indagini preliminari quanto quella del giudizio vero e proprio. Risulta pertanto importante che, in caso di coinvolgimento dell'azienda, diretto o indiretto, in un procedimento giudiziario, gli Organi Aziendali e/o i Dipendenti della Società che entrano in contatto con pubblici ufficiali preposti all'adozione di un qualsivoglia atto giudiziario mantengano un comportamento in linea con le indicazioni presenti nel Codice Etico della Società e, in particolare, garantiscano che lo svolgimento dell'attività giudiziaria avvenga in modo imparziale.

- ***Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato, derivata dalla concussione (c.d. per induzione), si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Lo stesso soggetto che dà o promette denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale è punito, sebbene con una sanzione inferiore.

Rispetto al reato di corruzione (art. 318 e 319 c.p.) in cui soggetto pubblico corrotto e privato corruttore agiscono su un piano di parità sinallagmatica, il tratto differenziale della presente fattispecie è rappresentato dall'abuso dei poteri da parte del soggetto pubblico che pone il privato in una condizione psicologica di soggezione così da limitarne la libertà di autodeterminazione, pur senza annullarla (fenomenologia che apparterebbe invece all'ipotesi di concussione di cui all'art. 317 c.p.): ed è proprio questa conservata libertà di scelta a giustificare quella punizione anche del privato indotto, secondo quanto disposto ex novo dal legislatore con le previsioni dell'art. 319 quater comma 2 c.p..

Il reato di induzione potrebbe verificarsi nei casi in cui un Dipendente ovvero uno o più membri di Organi Sociali della società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, approfittino della posizione e dei poteri (es: deliberativi o più semplicemente esecutivi) che la società ha loro attribuito onde porre il terzo nella condizione di dover dare o promettere denaro o altre utilità al fine di conseguire un indebito tornaconto personale.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Le pene stabilite negli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 sono applicate anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio qualora si verificano le ipotesi previste dagli articoli 318 e 319.

Tale disposizione si limita a richiamare quanto già previsto con riferimento alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio di una funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio e alle relative circostanze aggravanti, estendendone la punibilità alla condotta al corruttore.

Potrebbe incorrere il Dipendente o il soggetto apicale della Società che dà o promette una qualche utilità al funzionario della Regione o di altro ente pubblico con il quale sia entrato in contatto per lo svolgimento di una determinata pubblica funzione o servizio: ad esempio, commetterà il reato di cui agli artt. 321-319 c.p. il dipendente della Finanziaria regionale che, nel corso di ispezioni in materia fiscale o di sicurezza del lavoro, consegna o prometta somme di denaro all'organo accertatore per evitare eventuali rilievi.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura sia nel caso in cui un soggetto, in qualità di corruttore, offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio e questi non vengano accettati, sia quando la sollecitazione provenga dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio senza essere raccolta dal destinatario. Questo articolo richiama i reati previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. precedentemente analizzati e ne estende la punibilità al latore della proposta o della sollecitazione illecita anche nel caso in cui l'accordo corruttivo non si perfezioni.

Gli Organi Sociali e i Dipendenti di Finaosta S.p.A. in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non devono, in alcun modo sollecitare promesse o dazioni di denaro o altra utilità per svolgere le proprie funzioni e, tanto meno, per svolgere un atto contrario ai propri doveri.

Parimenti, gli Organi Sociali e i Dipendenti di Finaosta S.p.A., non devono offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio con cui entrino in contatto, a prescindere da qualsivoglia finalizzazione.

- ***Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p. - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Questa ipotesi di reato richiama alcune delle fattispecie descritte in precedenza (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione) con la peculiarità che i soggetti che permettono di integrare le varie fattispecie sono membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (così ad esempio, un'ipotesi di corruzione c.d. internazionale potrebbe essere ravvisata nel versamento di somme di denaro in favore di un membro del governo estero per ottenere un'indebita concessione governativa).

- ***Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p. - art. 25 D.Lgs. 231/2001)***

Con la Legge 3/2019 (c.d. "spazzacorrotti") è stata modificata la fattispecie di reato già introdotta nel 2012 con l'interpolazione dell'art. 346 bis c.p. dedicata al "Traffico di influenze illecite", assorbendovi quella dell'art. 346 c.p. dedicata al "Millantato credito" cui era stato precedentemente riservato un autonomo spazio di operatività; nella nuova versione unitaria, il "Traffico di influenze illecite" viene inoltre individuato come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente secondo lo statuto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25).

La norma incriminatrice di nuovo conio contempla indistintamente (salva la possibilità di graduare il diverso disvalore del fatto tra il minimo ed il massimo di pena - da un anno a quattro anni e sei mesi di reclusione - ovvero ricorrendo l'applicabilità delle specifiche circostanze attenuanti ed aggravanti ivi parimenti previste) il fatto di chi, "sfruttando o vantando **relazioni esistenti**", o anche solo "**asserite con un**

*pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita*” verso il soggetto pubblico, *“ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*.

L'ambito di applicazione della fattispecie è segnato dalla clausola di riserva iniziale, secondo cui il fatto deve porsi al fuori del concorso nei vari reati di corruzione, in funzione anticipatoria della relativa punibilità : ove la vicenda si completasse con l'effettiva corruzione del soggetto pubblico, troverebbe applicazione unicamente quest'ultima fattispecie.

Il quadro normativo si precisa e completa con l'abrogazione del precedente art. 346 c.p. (millantato credito) che, tradizionalmente, riguardava un fatto fraudolento di inganno, consistente nella rappresentazione inveritiera della propria capacità di influenzare l'iter amministrativo, facendo leva su asseriti rapporti preferenziali con il soggetto pubblico, ma in realtà inesistenti.

Di talché, per un verso, risulta superata la dicotomia tra “Traffico di influenze illecite”, modulato sull'illecito sfruttamento di relazioni effettivamente esistenti, e “Millantato credito”, destinato a raccogliere la mera vendita di fumo, che caratterizzava il precedente quadro normativo; per altro verso, risulta sempre sanzionato con la stessa pena anche il soggetto che, conseguentemente, dà o promette il denaro o l'altra utilità, a prescindere da verità o falsità della rappresentazione di colui che si propone come mediatore (si può pertanto constatare il pieno allineamento del legislatore all'idea di fondo secondo cui la corresponsione di utilità al soggetto pubblico individua sempre un momento di disvalore penalmente sanzionato, salvi gli ormai ristretti confini della concussione residua nella sola forma costrittiva).

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.- art. 24 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, si consegue per se o per altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o altro Ente pubblico, ovvero per le Comunità Europee.

Lo schema tipico della truffa è costituito dalla realizzazione di artifici o raggiri che, attraverso l'induzione in errore, producono un ingiusto profitto con altrui danno; il passaggio dall'errore agli eventi di danno e profitto deve essere contrassegnato dal comportamento "collaborativo" del soggetto ingannato che, per effetto dell'errore, arricchisce taluno (normalmente, l'artefice del raggio) e procura un danno ad altri (normalmente a sé medesimo).

La collaborazione del soggetto ingannato ed indotto in errore rappresenta in altri termini il requisito indispensabile perché ingiusto profitto e danno possano dirsi determinati dalla condotta fraudolenta dell'agente.

Usualmente un siffatto requisito, implicito ed essenziale nella fattispecie della truffa, coincide con un atto di disposizione patrimoniale; tuttavia, nulla impedisce di allargare l'ambito della "collaborazione carpitata mediante inganno" ad una qualsiasi attività rilevante per il diritto, consapevole e volontaria ma determinata dalla falsa rappresentazione della realtà. Tale cooperazione, pertanto, non deve essere necessariamente costituita da un atto negoziale e neppure da un atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno: il così detto atto di disposizione ben può consistere per tali ragioni in un permesso o assenso, nella mera tolleranza, in un atto materiale o in un mero fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto a danno proprio o altrui e determinato dall'errore indotto attraverso una condotta artificiosa.

La fattispecie potrebbe essere ravvisata, ad esempio, nel caso in cui Finaosta predisponga dei documenti contenenti dati inveritieri che saranno forniti alla Pubblica Amministrazione per ottenere, in proprio favore, una prestazione patrimoniale commisurata alle informazioni prodotte. E ancora, Finaosta S.p.A. potrebbe concorrere nella commissione del suddetto reato svolgendo il proprio compito di intermediazione a livello istruttorio e di controllo in modo da indurre in errore l'ente deliberante a vantaggio del destinatario dell'erogazione.

È pertanto necessario che gli Organi Sociali ed i Dipendenti di Finaosta S.p.A. si attengano puntualmente alle procedure operative adottate dalla Società e prestino particolare attenzione a tutte quelle situazioni in cui vengono concessi/controllati benefici (es. sovvenzioni, autorizzazioni, ecc.) a fronte di

presentazione di documenti e, più in generale, di informazioni necessarie per il loro conseguimento: in effetti il rischio di commissione del reato può essere individuato tanto in relazione alle condotte fraudolente finalizzate ad ottenere l'erogazione finanziaria quanto in relazione a quelle dirette a far sì che vengano omesse iniziative volte ad ottenerne una doverosa restituzione (ad esempio laddove il venir meno dei presupposti del finanziamento venisse artificiosamente mascherato per evitarne la revoca).

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. - art. 24 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate).

La previsione normativa individua una possibile variabile del reato di truffa, inerente l'oggetto (conseguimento erogazioni pubbliche), codificandola in termini di circostanza aggravante.

Appare pertanto sufficiente un rinvio alla fattispecie base di cui all'art. 640 c.p.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.- art. 24 D.Lgs. 231/2001)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga, un ingiusto profitto per sé o per altri, a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il reato di frode informatica si differenzia da quello di truffa perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non una persona fisica che viene indotta in errore, bensì un sistema informatico che viene manipolato al fine di ottenere risultati alterati ed erronei.

- ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/2001).***

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Le pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

La norma si colloca tra i delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

*Ratio* indiscussa della disposizione è quella di assicurare efficace tutela rispetto alla fase di formazione dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti e al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare cui l'amministrazione risulti interessata.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, possono essere commesse da chiunque (il secondo comma introduce una circostanza aggravante a effetto speciale in relazione al soggetto attivo del reato, ove questi si identifichi in «persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni»), ma devono necessariamente essere realizzate in relazione a uno o più gare nell'ambito dei pubblici incanti o delle licitazioni private.

La Corte di Cassazione ha precisato<sup>4</sup> che il delitto è integrato da tutte le condotte indicate dall'art. 353 c.p. che si inseriscono nell'ambito della procedura di incanto falsandone l'esito, anche se intervenute successivamente alla chiusura dell'asta.

Le condotte assumono, secondo l'elencazione tassativa, la forma della violenza, della minaccia, dei doni, delle promesse, delle collusioni o di altri mezzi fraudolenti, che devono provocare, alternativamente,

---

<sup>4</sup> Si vedano ad esempio Cass. Pen. Sez. II. 21 aprile 2017 n. 28388, Leo e altri e Cass. Pen. Sez. II 04 maggio 2018 n. 34746.

l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti dalla partecipazione alla gara: ipotesi, quest'ultima che si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendo agli stessi di parteciparvi, potendosi qualificare come offerenti anche coloro che non possiedono i requisiti per partecipare alla gara; coloro che hanno la semplice possibilità di presentare un'offerta in presenza dei requisiti; coloro che hanno la possibilità e l'intenzione di partecipare; coloro che si accingono a partecipare; coloro che vi abbiano realmente partecipato.

Da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di turbata libertà della gara si configura sia nel caso di danno effettivo sia nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato, perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (sul punto si veda, ad esempio, Cass. Pen. Sez. VI, 01 marzo 2023, n. 12333, Valentino).

In una prospettiva volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza, si è evidenziato che il bene, protetto dall'art. 353 c.p. è rappresentato, non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte. Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della *par condicio*, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale.

- ***Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/2001).***

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, 01 marzo 2022 n. 7264, a differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, l'art. 353 *bis* c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

Ai fini della consumazione del reato non è necessaria la realizzazione del fine – cioè che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, venga effettivamente inquinato in modo tale da condizionare la scelta del contraente –, essendo sufficiente che sia messa in pericolo la correttezza della procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando; in ciò consiste il suo turbamento.

La norma punisce le condotte realizzate quando l'ente pubblico abbia in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, che cioè vi sia una procedura amministrativa finalizzata alla gara, alla predisposizione di un bando o di un atto ad esso equipollente.

La giurisprudenza si è più volte interrogata riguardo l'integrazione del reato nell'ipotesi in cui venga illegittimamente scelta la forma dell'affidamento diretto in luogo della gara.

Con riferimento all'art. 353 c.p. è stato evidenziato come la Pubblica Amministrazione, procedendo alla scelta del contraente mediante trattativa privata – che tipicamente non implica alcun confronto tra più offerte – possa derogare al modello normale di affidamento diretto, introducendo nel procedimento “segmenti concorrenziali”, almeno in relazione ai momenti iniziali del procedimento, in modo da far sì che vi sia una seppur informale fase esplorativa di preselezione competitiva delle imprese con cui contrattare. In questi casi, la giurisprudenza<sup>5</sup> aveva ammesso – sulla base di un'interpretazione estensiva – la configurabilità del reato, escludendola, invece, nell'ipotesi di contratti conclusi a mezzo di trattativa

---

<sup>5</sup> Si vedano ad esempio Cass. Pen., Sez. VI, 22 settembre 2004, n. 44829, Cass. Pen. Sez. VI, 28 gennaio 2008, n. 13124 e Cass. Pen., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 29581.

privata svincolata a qualsivoglia schema concorsuale, anche informale, come accade quanto i singoli potenziali contraenti presentano ciascuno le proprie offerte e l'amministrazione resta libera di scegliere con chi stipulare, secondo criteri di convenienza e di opportunità, tipici della contrattazione tra privati.

Tale principio è poi stato applicato anche al reato di cui all'art. 353 *bis* c.p., precisando – e questo sembra essere il discrimine tra procedimenti amministrativi nell'ambito dei quali può configurarsi il reato in esame e quelli in cui va escluso – che ciò che connota una procedura anche informalmente competitiva è la “*previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte*”, non essendo sufficiente la semplice “*comparazione dei 'curricula' di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico*” (così Cass. Pen., Sez. VI, 05 novembre 2020 n. 6603).

In sostanza, ciò che conta, ai fini dell'integrazione del reato, è il ricorso a istituti competitivi pregiudiziali alla formazione di un contratto con la pubblica amministrazione, che comportino – per legge o per volontà della stazione appaltante – la predisposizione di regole predeterminate alle quali tanto i privati, quanto il soggetto pubblico, devono adeguarsi, anche se tali regole sono meno stringenti di quelle previste per i contratti pubblici e le licitazioni private. L'elemento chiave è l'esistenza di una qualche forma di concorrenza.

### **3. Funzione della Parte Integrativa 1**

La presente Parte Integrativa si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di FINAOSTA, dalle Società di Service mandatarie di FINAOSTA, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Integrativa è far sì che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto ivi prescritto al fine di prevenire la commissione dei Reati considerati in tale ambito.

Nello specifico, la presente Parte Integrativa ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e Partner di FINAOSTA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Controllo, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Ad ulteriore presidio della commissione di reati nei confronti della pubblica amministrazione Finaosta ha individuato, in ottemperanza alle indicazioni della Legge n°190/2012, un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### 4. Processi Sensibili nei rapporti con la P.A.

A seguito dell'attività di mappatura sono stati individuati i processi sensibili per i quali FINAOSTA ha ritenuto in astratto sussistente un rischio di commissione di illeciti penali riconducibili alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le aree considerate potenzialmente a rischio di reato sono le seguenti:

- attività di gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione e in particolare con la Regione Autonoma Valle d'Aosta (stipula e accettazione convenzioni, accettazione mandati, ricezione ed invio flussi informativi periodici);
- attività di gestione, erogazione e recupero dei finanziamenti, contributi, corrispettivi e rimborsi spese;
- attività di valutazione dei beni dati in garanzia;
- attività di gestione di pareri e consulenze su mandato della Regione;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione (acquisto, vendita, monitoraggio periodico) delle partecipazioni
- gestione delle gare d'appalto e assegnazione di beni e/o servizi per conto proprio e conferimento incarichi di consulenze;

mentre la seguente attività è valutata astrattamente "strumentale" alla commissione di un reato nei confronti della P.A.:

- gestione del personale (assunzioni, promozioni, ecc.).

Le tabelle successive evidenziano, per ogni processo sensibile (prima colonna), possibili tipologie astratte di reato al medesimo riferibili (seconda colonna) e alcune ipotesi di situazioni potenzialmente a rischio di reato (terza colonna) che considerano le principali attività, in termini di frequenza e/o di importanza, svolte da parte di Finaosta S.p.A. Nell'ultima colonna delle tabelle sono indicati i principali elementi dell'impianto organizzativo adottato dalla Società al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati ipotizzati.

Si rappresenta inoltre che gli esempi proposti sono meramente indicativi ai fini di una maggiore comprensibilità della situazione illecita e non esauriscono – ovviamente – la possibile casistica. Tutti i casi ipotizzabili dovranno comunque essere costituiti da comportamenti sempre marcatamente connotati dal dolo.



| Processo sensibile  | Rischio reati  | Esemplificazione  | Prescrizioni comportamentali e organizzative  |
|---|--|---|---|
| <b>Attività di gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione</b> | Art. 316 bis c.p. Malversazione ( <i>non destinare alle finalità previste i benefici ricevuti dallo Stato o altri enti pubblici</i> )  | Finaosta riceve finanziamenti e/o contributi pubblici per lo sviluppo di un progetto di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ma li destina ad altre finalità diverse da quelle indicate nel progetto (es: acquisto computer)   | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico  |
|   | Art. 317 c.p. Concussione ( <i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )  | In sede di verifica sulla sostenibilità finanziaria di un'operazione di credito disposta dalla Regione, il soggetto <sup>6</sup> di Finaosta costringe un aspirante beneficiario al pagamento di una somma di denaro e/o di altra utilità per non comunicare dati peggiorativi rispetto alle reali condizioni | Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche  |
|   | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )  | In sede di verifica sulla sostenibilità finanziaria di un'operazione di credito disposta dalla Regione in favore di soggetti terzi, il soggetto di Finaosta si accorda con il terzo per ricevere un pagamento e/o altra utilità in cambio genericamente della propria attività                                | Formalizzazione e rispetto delle deleghe (Politica in materia di schema delle deleghe di poteri e Schema dei poteri delegati) |
|   | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> ) | Il soggetto di Finaosta, mandataria della Regione per la valutazione di una determinata società ai fini della sua acquisizione, riceve una somma di denaro e/o altra utilità per calibrare la propria valutazione in senso conforme alle aspettative del corruttore e difforme dalla realtà                   | Procedure inerenti valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici  |

<sup>6</sup> Con il termine soggetto si intende il dipendente e/o il componente di un organo societario di Finaosta S.p.A.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Attività di gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione</b> | <p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità (<i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i>)</p>   | <p>In sede di verifica sulla sostenibilità finanziaria di un'operazione di credito disposta dalla Regione, il soggetto di Finaosta induce un aspirante beneficiario al pagamento di una somma di denaro e/o di altra utilità affinché le sue condizioni economiche e finanziarie vengano rappresentate in senso più favorevole alla concessione del finanziamento.</p>  | <p>Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale)</p> |
|   | <p>Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite (<i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo; è punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità</i>)</p>                                   | <p>In sede di verifica sulla sostenibilità finanziaria di un'operazione di credito disposta dalla Regione, il soggetto di Finaosta induce un aspirante beneficiario al pagamento di una somma di denaro per l'attività di mediazione indebita che si propone di svolgere verso il soggetto politico responsabile dell'approvazione finale, con il quale intrattiene (o asserisce falsamente di intrattenere) costanti rapporti di frequentazione.</p>                     |  |
|   | <p>Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno di ente pubblico (<i>conseguire un profitto ingiusto con danno per lo Stato o altro ente pubblico attraverso una fraudolenta induzione in errore</i>)</p> <p>Art. 640 bis c.p. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<i>come sopra: oggetto del profitto ingiusto sono le erogazioni pubbliche</i>)</p> | <p>Il soggetto di Finaosta fornisce ad istituzioni finanziarie di natura pubblica erronee informazioni sulle condizioni finanziarie della società al fine di far ottenere a questa taluni finanziamenti</p> <p>Il soggetto di Finaosta preposto alla predisposizione di specifiche rendicontazioni alla R.A.V.A. fornisce informazioni errate sulle spese effettivamente sostenute da parte della Società al fine di ottenere un rimborso superiore a quello corretto</p> |  |

| Processo sensibile  | Rischio reati  | Esemplificazione   | Prescrizioni comportamentali e organizzative   |
|---|--|--|--|
| <b>Attività di gestione, erogazione, recupero dei finanziamenti, contributi, corrispettivi e rimborsi</b> | Art. 317 c.p. Concussione ( <i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )  | Il soggetto di Finaosta preposto costringe il mutuatario a dare una somma di denaro o altra utilità rappresentando inesistenti problematiche per l'erogazione dei finanziamenti e/o dei contributi regionali   | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico   |
|   | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )  | Il soggetto di Finaosta si accorda con il privato per completare senza alterazioni l'iter istruttorio di un finanziamento e/o di un contributo pubblico in cambio della dazione di denaro e/o di altra utilità   | Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche   |
|   | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> ) | Il soggetto di Finaosta si accorda con un privato per deliberare favorevolmente, in cambio della dazione di denaro e/o di altra utilità, la concessione di un finanziamento e/o di un contributo pubblico in carenza dei necessari presupposti                                       | Formalizzazione e rispetto delle deleghe (Politica in materia di schema delle deleghe di poteri e Schema dei poteri delegati)  |
|   | Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità ( <i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )                                      | Il soggetto di Finaosta, approfittando del ruolo decisionale ricoperto in relazione alla concessione di un finanziamento e/o di un contributo pubblico induce taluno a dargli denaro e/o di altra utilità per ottenere un favorevole orientamento del giudizio sul merito creditizio | Procedure inerenti valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici<br><br>Procedure Operative inerenti la delibera e la gestione (es: recupero) delle varie categorie di operazioni finanziarie e/o attività di business gestite dalla società |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite (<i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo; è punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità</i>)</p>                                   | <p>Essendo emerse eventuali cause di revoca del finanziamento e/o del contributo pubblico, il soggetto di Finaosta si fa dare o promettere denaro dal mutuatario, assicurando la propria possibilità di intervenire per impedire la revoca contando sulle (asserite o effettive) relazioni preferenziali che intrattiene con il soggetto cui compete la relativa decisione.</p> | <p>Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale)</p> |
|  | <p>Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno di ente pubblico (<i>conseguire un profitto ingiusto con danno per lo Stato o altro ente pubblico attraverso una fraudolenta induzione in errore</i>)</p> <p>Art. 640 bis c.p. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<i>come sopra: oggetto del profitto ingiusto sono le erogazioni pubbliche</i>)</p> | <p>Il soggetto di Finaosta preposto alla istruttoria di un finanziamento e/o di un contributo pubblico coopera con il richiedente alla falsificazione dei presupposti per l'erogazione (ad es. falsa attestazione dello stato avanzamento lavori)</p>   |  |

|                    |               |                  |  |
|--------------------|---------------|------------------|--|
| Processo sensibile | Rischio reati | Esemplificazione | Prescrizioni comportamentali e organizzative |
|--------------------|---------------|------------------|--|

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Attività di valutazione delle garanzie</b> | Art. 317 c.p. Concussione ( <i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )  | Il soggetto di Finaosta preposto costringe il privato alla dazione di denaro e/o di altra utilità sollevando pretestuose carenze in ordine al bene offerto in garanzia del richiesto finanziamento pubblico  | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico  |
|   | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )  | Il tecnico di Finaosta riceve una somma di denaro e/o altra utilità in previsione del sopralluogo volto alla verifica della consistenza del bene posto a garanzia della concessione di un finanziamento pubblico   | Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche  |
|   | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> )               | Il soggetto di Finaosta si accorda con il mutuatario per non segnalare eventuali le carenze del bene posto a garanzia del finanziamento pubblico in cambio della dazione di denaro e/o di altra utilità<br><br>Il soggetto di Finaosta si accorda con un privato per deliberare favorevolmente, in cambio della dazione di denaro e/o di altra utilità, la concessione di un finanziamento pubblico malgrado l'incapienza del bene offerto in garanzia | Formalizzazione e rispetto delle deleghe (Politica in materia di schema delle deleghe di poteri e Schema dei poteri delegati)<br><br>Procedure inerenti la delibera e la gestione della valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici             |
|   | Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità ( <i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )  | Il soggetto di Finaosta, approfittando del ruolo decisionale ricoperto in relazione alla concessione di un finanziamento pubblico, induce taluno a dargli una somma di denaro e/o altra utilità a fronte di una possibile segnalazione di vizi della garanzia  | Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della |
|   | Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite ( <i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo;</i> ) | Il soggetto di Finaosta, rappresentando la possibilità di intervenire sul collega preposto alla valutazione del bene offerto in garanzia del finanziamento pubblico al fine di orientarne il giudizio secondo criteri di benevolenza e non ammessi dai regolamenti, facendo leva sui rapporti  |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>è parimenti punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità)</p>   | <p>amichevoli che intrattiene (o asserisce di intrattenere) con il medesimo, inganna il privato ed ottiene la dazione o promessa di denaro per la propria opera di mediazione in realtà inesistente</p> | <p>riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale)</p> |
|  | <p>Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno di ente pubblico (<i>conseguire un profitto ingiusto con danno per lo Stato o altro ente pubblico attraverso una fraudolenta induzione in errore</i>)</p> <p>Art. 640 bis c.p. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<i>come sopra: oggetto del profitto ingiusto sono le erogazioni pubbliche</i>)</p> | <p>Il soggetto di Finaosta, preposto alla istruttoria per la concessione di un finanziamento pubblico, coopera con il richiedente attestando un'inesistente capienza del bene offerto in garanzia</p>   |  |

| Processo sensibile                                     | Rischio reati  | Esemplificazione  | Prescrizioni comportamentali e organizzative                |
|--|--|---|---|
| <p><b>Attività di gestione pareri e consulenze</b></p> | <p>Art. 317 c.p. Concussione (<i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i>)</p> | <p>Il soggetto di Finaosta preposto costringe il privato a consegnargli una somma di denaro rappresentando l'impossibilità di ottenere il contributo regionale in ragione delle eventuali valutazioni negative che esprimerà nel proprio parere</p> | <p>Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico</p> |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| mandato regionale | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )   | Il soggetto di Finaosta si accorda con il privato per completare senza alterazioni l'iter istruttorio di un contributo pubblico in cambio della dazione di denaro   | Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche  |
|                   | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> )  | Il soggetto di Finaosta si accorda con il mutuatario per esprimere un indebito parere favorevole alla concessione del contributo pubblico in cambio della dazione di denaro   | Formalizzazione e rispetto delle deleghe  |
|                   | Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità ( <i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )   | Il soggetto di Finaosta, approfittando del ruolo istruttorio induce taluno a dargli denaro per esprimere un parere favorevole alla concessione del contributo regionale   | Procedure Operative inerenti la delibera e la gestione delle varie categorie di operazioni finanziarie gestite dalla società  |
|                   | Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite ( <i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo; è punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità</i> ) | Il soggetto di Finaosta rappresenta al privato la possibilità di ottenere un contributo regionale, contando sulla sua possibilità di influenzare l'iter valutativo in ragione dei rapporti personali che intrattiene (o asserisce di intrattenere) con il preposto alla relativa istruttoria, in cambio di una somma di denaro per la sua mediazione. | Procedure inerenti la delibera e la gestione della valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici  |
|                   | Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno di ente pubblico ( <i>conseguire un profitto ingiusto con danno per lo Stato o altro ente pubblico attraverso una fraudolenta induzione in errore</i> )  | Il soggetto di Finaosta preposto alla istruttoria di un contributo pubblico coopera con il richiedente alla falsificazione dei presupposti per l'erogazione (ad es. parere falsamente attestante una determinata  | Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale) |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>Art. 640 bis c.p. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<i>come sopra: oggetto del profitto ingiusto sono le erogazioni pubbliche</i>)</p> | <p>situazione di fatto) inducendo in errore la Regione che, conseguentemente, eroga il contributo</p> |  |
|  |  |   |  |

| Processo sensibile                     | Rischio reati   | Esemplificazione   | Prescrizioni comportamentali e organizzative  |
|--|---|--|---|
| <p><b>Gestione delle ispezioni</b></p> | <p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (<i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i>)</p>  | <p>Durante una verifica (es: fiscale), il soggetto di Finaosta preposto si accorda con l'ispettore pubblico per versare una somma di denaro e/o altra utilità in ottica di un generico atteggiamento di benevolenza negli accertamenti</p>   | <p>Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico</p> <p>Formalizzazione e rispetto delle deleghe</p>   |
|  | <p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>)</p> | <p>Nel corso di una verifica (es.: sulla sicurezza degli ambienti di lavoro), il soggetto di Finaosta preposto si accorda con l'ispettore pubblico per versare una somma di denaro e/o di altra utilità affinché costui ometta di rilevare determinate violazioni (es: antinfortunistiche)</p> | <p>Procedure di pagamento</p>   |
|  |   |  | <p>Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità ( <i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )   | Il soggetto di Finaosta preposto, spinto dalle pressioni dell'ispettore pubblico, si convince a versargli del denaro e/o altra utilità nella prospettiva di una indebita attenuazione degli accertamenti   | soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale |
|  | Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite ( <i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo; è punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità</i> ) | Durante una verifica, il soggetto di Finaosta consegna o promette denaro all'ispettore pubblico che gli ha rappresentato la sua possibilità di intervenire per bloccare l'accertamento, facendo leva su (asseriti o effettivamente esistenti) rapporti amicali con il superiore gerarchico cui compete l'eventuale provvedimento sanzionatorio |   |

| Processo sensibile            | Rischio reati   | Esemplificazione  | Prescrizioni comportamentali organizzative                           |
|-------------------------------|---|---|--|
| Gestione delle partecipazioni | Art. 317 c.p. Concussione ( <i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> ) | Il soggetto di Finaosta incaricato del monitoraggio contabile e valutativo della partecipazione costringe l'amministratore della società partecipata al versamento di una somma di denaro o alla prestazione di altra utilità al fine di non esprimere un giudizio inveritiero che potrebbe compromettere la legittima aspirazione al rinnovo del mandato | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico                 |
|                               |   | Il soggetto di Finaosta incaricato di nominare un rappresentante nell'organo amministrativo della società partecipata dalla R.A.V.A. riceve da un terzo   | Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione <i>(ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa)</i></p>   | <p>aspirante alla carica il versamento di una somma di denaro o la prestazione di altra utilità, a fini di generica captazione di un atteggiamento di disponibilità</p>   | <p>Formalizzazione e rispetto delle deleghe (Politica in materia di schema delle deleghe di poteri e Schema dei poteri delegati)</p>  |
| <p>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio <i>(ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio)</i></p>  | <p>Il soggetto di Finaosta incaricato del monitoraggio contabile e valutativo della partecipazione si accorda con l'amministratore della società partecipata al versamento di una somma di denaro o alla prestazione di altra utilità al fine di rappresentare falsamente un quadro economico della società funzionale alla copertura della perdita, piuttosto che alla messa in liquidazione della società</p> | <p>Procedure inerenti valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici</p> <p>Rispetto Policy per il rinnovo degli organi sociali nelle società partecipate da Finaosta S.p.A. ed effettuazione dei controlli ivi previsti</p>   |
| <p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità <i>(indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità)</i></p>   | <p>Il soggetto di Finaosta incaricato di nominare un rappresentante nell'organo amministrativo della società partecipata dalla R.A.V.A. induce un terzo al versamento di una somma di denaro o alla prestazione di altra utilità rappresentando che altrimenti non eserciterà il diritto in suo favore</p>  | <p>Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale</p> |
| <p>Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite <i>(farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo; è punito il soggetto che dà o promette il denaro o l'altra utilità)</i></p> | <p>Il soggetto di Finaosta induce un terzo al versamento di una somma di denaro o alla prestazione di altra utilità rappresentando la possibilità di favorirne la nomina ad amministratore di una società partecipata dalla R.A.V.A facendo leva sui rapporti preferenziali che lo legano ai soggetti deputati alla individuazione del candidato</p>  |   |
| <p>Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Truffa in danno di ente pubblico <i>(conseguire un profitto ingiusto con danno per lo Stato o altro ente pubblico attraverso una fraudolenta induzione in errore)</i></p>  | <p>Il soggetto di Finaosta incaricato di valutare una possibile acquisizione, rappresentando falsamente determinate qualità induce la R.A.V.A. a sottoscrivere un contratto di acquisto a prezzi diversi da quelli determinabili con l'utilizzo delle normali/più utilizzate metodologie di valutazione di una azienda</p>  |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Art. 640 bis c.p. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( <i>come sopra: oggetto del profitto ingiusto sono le erogazioni pubbliche</i> ) |  |
|--|---|--|

| Processo sensibile  | Rischio reati  | Esemplificazione   | Prescrizioni comportamentali e organizzative  |
|---|--|--|---|
| <b>Gestione delle gare d'appalto e assegnazione di beni e/o servizi per conto proprio</b> | Art. 317 c.p. Concussione ( <i>costringere con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )  | Il soggetto di Finaosta preposto alla gara costringe l'aggiudicatario a offrirgli del denaro, con la minaccia di ritardare indebitamente la sottoscrizione del contratto   | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico<br><br>Principio di trasparenza e tracciabilità nelle operazioni economiche<br><br>Formalizzazione e rispetto delle deleghe<br><br>(Politica in materia di schema delle deleghe di poteri e Schema dei poteri delegati)<br><br>Rispetto delle disposizioni di cui alla Procedura n. 40 – Gestione Acquisti |
|   | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )  | Il soggetto di Finaosta preposto alla gara riceve da una ditta partecipante la promessa di denaro in ragione del ruolo rivestito nel procedimento  |   |
|   | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> ) | Il soggetto di Finaosta preposto alla gara si accorda con una ditta per non procedere, in cambio della dazione di denaro, alla sua esclusione malgrado l'offerta sia stata presentata dopo la scadenza dei termini perentori<br><br>Il soggetto di Finaosta preposto alla gara suggerisce ad una ditta partecipante la formulazione dell'offerta in modo da garantirle l'aggiudicazione, in cambio della dazione di denaro |   |

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
|                           |   |   | <p>Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale</p> |
|                           | <p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità (<i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i>)</p>  | <p>Il soggetto di Finaosta, approfittando del ruolo decisionale ricoperto nella valutazione delle offerte, induce una ditta partecipante a dargli denaro per garantirsi l'aggiudicazione</p>  |  |
|                           | <p>Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite (<i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo</i>)</p>  | <p>Il soggetto di Finaosta induce una ditta partecipante a dargli denaro proponendosi come mediatore per influenzare favorevolmente i soggetti preposti alla valutazione delle offerte, con i quali asserisce di intrattenere relazioni idonee ad agevolarne il condizionamento</p> |  |
|                           | <p>Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti (<i>impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti ovvero allontanare gli offerenti</i>)</p>   | <p>Il soggetto di Finaosta falsa l'esito di una gara, distoglie gli offerenti o impedisce loro di parteciparvi al fine di favorire un determinato fornitore.</p>  |  |
|                           | <p>Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (<i>turbare il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equipollente con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente</i>)</p> | <p>Il soggetto di Finaosta condiziona le modalità di scelta del contraente alterando il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di favorire un determinato fornitore</p>   |  |
| <b>Processo sensibile</b> | <b>Rischio reati</b>  | <b>Esemplificazione</b>   | <b>Prescrizioni comportamenti e organizzative</b>  |

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <b>Gestione del personale</b> | Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblici ovvero accettarne la promessa</i> )   | Il rischio di corruzione (nelle varie forme) o induzione indebita è stato individuato in quest'area in ragione delle possibilità di impiegare la gestione del personale in chiave di utilità illecita (ad es. promessa di assunzione o promozione di taluno in cambio della generica disponibilità di un pubblico ufficiale, esterno a Finaosta S.p.A., a svolgere un'attività dovuta nell'esercizio della funzione, piuttosto che ad adottare un atto contrario ai doveri d'ufficio, ecc...) | Principi di comportamento contenuti nel Codice Etico   |
|                               | Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <i>ricevere indebitamente denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto doveroso dell'ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> )              |   | Procedure di selezione, e gestione del personale (Regolamento per il reclutamento del personale)   |
|                               | Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità ( <i>indurre con l'abuso delle potestà pubblicistiche altri a dare o promettere indebitamente denaro o qualsivoglia utilità</i> )   |   | Formalizzazione e rispetto delle deleghe   |
|                               | Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite ( <i>farsi dare o promettere denaro altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il soggetto pubblico, come prezzo per la propria illecita mediazione o per remunerarlo</i> ) |   | Procedure di pagamento   |
|                               |   |   | Obbligo di segnalazione delle situazioni che possono implicare la commissione di reati contro la P.A. all'Organismo di Vigilanza (la società garantisce al soggetto segnalante, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, la tutela della riservatezza alle condizioni indicate nella Parte Generale |



## 5. Regole generali

### 5.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che gli eventuali sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili e/o distorsivi di una sana e prudente gestione aziendale.

### 5.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e/o nelle procedure operative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione e/o la Direzione Generale potranno conferire, ai titolari di una funzione aziendale che necessitino di particolari poteri di rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi, una specifica procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi. Ove necessario, come detto sopra, dovrà essere rilasciata apposita procura per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- c) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:



- d) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- e) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

### 5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di FINAOSTA – in via diretta – sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Integrativa.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente con i principi del Codice Etico) in particolare di:

- 1) obbligare o indurre qualcuno a dare o promettere, per se o per un terzo, denaro o altra utilità che non sia dovuta al fine di svolgere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri;
- 2) ricevere o accettare la promessa, per se o per un terzo, di denaro o altra utilità che non sia dovuta al fine di svolgere le proprie funzioni, esercitare i propri poteri, compiere atti contrari ai propri doveri, omettere o ritardare atti di propria competenza;
- 3) offrire o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché agisca in modo non conforme alle proprie funzioni ed ai propri poteri, ovvero compia atti contrari ai propri doveri, ovvero, ancora, ometta o ritardi atti di propria competenza;
- 4) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- 5) ricevere, per se o per altri, omaggi in senso lato, salvo quelli di modico valore (i.e. inferiori a € 150);
- 6) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti - salvo quelli di modico valore (i.e. inferiori a € 150) - devono essere immediatamente messi a disposizione della Società per la loro restituzione;
- 7) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera -;
- 8) effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- 9) riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- 10) effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 11) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.



#### 5.4. Principi di trasparenza

Finaosta persegue ed attua principi di trasparenza, sia all'interno dell'azienda, che verso i terzi, riconoscendo nella trasparenza della propria attività ed organizzazione uno strumento fondamentale per la prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, la trasparenza è riconosciuta quale strumento che consente di:

- 1) ridurre le opportunità che si verificano reati;
- 2) aumentare la capacità di scoprire condotte illecite;
- 3) creare un contesto sfavorevole all'illegalità.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale da parte di chiunque sia alle informazioni rilevanti concernenti l'attività e l'organizzazione aziendale.

Finaosta, anche in adempimento di specifiche disposizioni in materia (cfr., tra le altre, Decreto Legge del 18 aprile 2016, n° 50, "*Codice dei contratti pubblici*" e D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"), attua il principio della trasparenza mediante l'accesso civico e la pubblicazione, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività sul proprio sito web aziendale, in formato di tipo aperto, in un'apposita sezione denominata "Società Trasparente", l'accesso alla quale è libero.

In particolare, Finaosta diffonde le informazioni, i dati ed i documenti la cui pubblicazione è imposta dalle citate disposizioni di legge e meglio dettagliata dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con esclusione dei dati personali non necessari, né pertinenti, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle indicazioni operative del Provvedimento del Garante della privacy del 15 maggio 2014 "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*".

Finaosta, in conformità con l'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n°33 ha individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto responsabile delle pubblicazioni cui è tenuta (c.d. Responsabile della Trasparenza), ha adottato una procedura interna che disciplina compiti e responsabilità dei Dipendenti e dei Dirigenti coinvolti, ha definito tempi e modi della diffusione sul proprio sito web aziendale delle informazioni oggetto di pubblicazione, cui è dedicata anche apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e svolge annualmente controlli preordinati ad assicurare la funzionalità del sistema ed il rispetto della normativa applicabile in materia.

Tutti i Dirigenti e i Dipendenti di Finaosta sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Trasparenza e con le funzioni preordinate ai suddetti controlli, al fine di garantire la pubblicazione di informazioni complete, corrette ed aggiornate, segnalando eventuali inesattezze o anomalie.

Finaosta dà attuazione al principio della trasparenza anche attraverso gli istituti del c.d. "accesso civico" e del c.d. "accesso agli atti".

Per "accesso civico semplice" si intende il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. Per accesso civico generalizzato si intende il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.



Per “accesso agli atti” si intende il diritto degli interessati di richiedere le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti che li riguardano.

Finaosta ha individuato le strutture aziendali competenti a dare riscontro a chi esercita i suddetti diritti, prevedendo tempi e modi del riscontro stesso, disciplinati in apposita procedura.

Tutti i Dirigenti ed i Dipendenti di Finaosta sono, in ogni caso, chiamati ad attivarsi affinché la richiesta di clienti o terzi venga canalizzata verso le medesime strutture.

### **5.5 Processo formale di approvazione ed esecuzione dei pagamenti, erogazioni e di rendicontazione.**

Finaosta ritiene necessario che tutti i dipendenti coinvolti nella gestione delle seguenti attività:

- 1) erogazione di somme di denaro a qualunque titolo (mutui, contributi, corrispettivi, ecc),
  - 2) svincolo di pagamenti a fronte dell'acquisto di beni e/o servizi,
  - 3) rendicontazione a soggetti pubblici / terzi di compiti istituzionalmente svolti e disciplinati formalmente (leggi, convenzioni, mandati, D.G.R., ecc.),
- ripongano particolare attenzione agli aspetti successivamente descritti.

Con specifico riferimento alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere oggetto di rispetto, principalmente per il tramite di controlli (in particolare di linea), quanto di seguito indicato:

- a) i poteri di approvazione di una erogazione e/o di pagamento di una determinata somma di denaro in capo al soggetto che la autorizza. Risulta pertanto fondamentale che siano conosciute le deleghe interne rilasciate in materia,
- b) relativamente alle erogazioni di somme di denaro, che sia stato effettivamente perfezionato tutto l'iter interno di analisi e approvazione della documentazione e delle informazioni prodromiche,
- c) relativamente al pagamento di beni / servizi acquistati che ne sia stata firmata, da parte dell'organo competente e dotato dei dovuti poteri, l'accettazione.

In merito alle attività di cui al precedente punto 3) deve essere assicurato un processo di redazione dei documenti che preveda, di norma, i seguenti step operativi:

- a) il dipendente che predispone i dati e/o le informazioni deve essere diverso da quello che le controlla e le approva prima dell'invio al destinatario finale,
- b) i dati da fornire all'esterno sono quelli presenti nel sistema contabile e/o gestionale aziendale. La comunicazione di dati diversi da quelli presenti nei sistemi richiamati dovrà essere motivata e documentata da appositi prospetti di riconciliazione.



## 6. Comportamenti e procedure specifiche

### 6.1 Comportamenti e procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi i comportamenti e le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di FINAOSTA sia in territorio italiano, sia all'estero.

1. I Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di FINAOSTA devono essere, di norma, formalmente incaricati dalla stessa (con apposita delega per i Dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative - e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente cap. 4.2;
2. in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorgano nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'Organismo di Controllo con nota scritta;
3. i contratti tra FINAOSTA e le Società di Service, i Consulenti e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono rispettare quanto indicato ai successivi punti;
4. i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner devono, di norma, contenere clausole standard, definite dalla Direzione Legale e Contenzioso, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
5. i Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo la procedura prevista da FINAOSTA;
6. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
7. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
8. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
9. specifica attenzione deve essere riposta sul corretto utilizzo dei poteri di delibera, soprattutto nei processi aziendali che impegnano Finaosta S.p.A. nei confronti dei terzi. Eventuali situazioni di criticità che possano configurare la fattispecie dei reati indicati nel precedente cap. 1 devono essere segnalate all'Organismo di Controllo al fine di valutare le azioni da porre in essere;
10. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, erogazione di finanziamenti e/o contributi ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Controllo eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
11. alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative, relative a controlli su attività svolte dalla Società tramite l'utilizzo di risorse pubbliche (es. relative alla L. 81/08, verifiche tributarie, INPS, privacy, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati e ne deve essere data comunicazione, tramite @mail, all'Organismo di Vigilanza. Devono essere redatti e conservati appositi verbali che documentino tutto il procedimento relativo all'ispezione. Laddove il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Controllo ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;



12. tutti i processi in cui vi è un obbligo in capo alla Società, anche congiuntamente ad altri soggetti, di verificare il rispetto dei vincoli che hanno determinato l'erogazione del finanziamento, della sovvenzione o del contributo devono essere attentamente valutati e monitorati. L'esito delle ispezioni dovrà essere adeguatamente documentato, formalizzato (di norma tramite la redazione di apposita relazione) e sottoposto all'approvazione del proprio responsabile;
13. unitamente alle prescrizioni generali del Codice Etico e di quanto indicato nel precedente cap. 4.3 (divieto di accettare, ricevere, consegnare, promettere, offrire denaro, altre utilità o prestazioni indebite), dovranno essere puntualmente seguite le procedure interne approvate con riferimento ai vari compiti istruttori, deliberativi e di controllo in cui si articola l'attività dell'ente. La definizione e l'esecuzione di controlli di linea oltre al rispetto dei poteri di delibera risultano aspetti fondamentali ai fini della limitazione del rischio di concorrere ai presenti reati;
14. tutte le procedure operative formalizzate da Finaosta S.p.A. per l'esercizio della propria attività devono essere rispettate.

In particolare, per quanto attiene al rischio reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai vari settori in cui si articola l'attività di Finaosta S.p.A., dovranno essere rispettate le seguenti procedure operative reperibili nel data base di Filemaker "Procedure Operative Interne".

Procedure considerate potenzialmente a diretta generazione di reati:

- 1a Assunzione e Gestione di partecipazioni,
- 2 Istruttoria ed erogazione dei mandati regionali a valere sulla L.R. 16.03.2006 n.7 art. 6 concernenti la concessione di contribuzioni in c/impianto o in c/capitale ovvero la corresponsione di corrispettivi in c/esercizio,
- 3 Operazioni di locazione finanziaria,
- 4 Gestione attività di reporting,
- 5a Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 76/84 (edilizia),
- 5b Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 33/73 capo I° (edilizia),
- 5c Istruttoria richieste di mutuo/contributo Legge Regionale 19/01 (alberghi e commercio),
- 5d Istruttoria richieste di mutuo/contributo Legge Regionale 6/03 (industria e artigianato),
- 5e Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 43/96 (agricoltura),
- 5f Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 29/06 (agriturismo),
- 5g Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 56/86 (cooperative edilizie),
- 5h Istruttoria richieste di mutuo Legge Regionale 33/93 (turismo equestre),
- 5j Istruttoria richieste di mutuo legge regionale 07/06 (gestione ordinaria),
- 6 Valutazione, accertamento e controllo dei requisiti tecnici,
- 7 Servizi di consulenza, gestione di progetti, effettuazione di studi, partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, attività di assistenza informativa e di diffusione,
- 8 Valutazione e controllo dell'avanzamento dei progetti di ricerca e sviluppo ed erogazione del relativo contributo,
- 9 Interventi per la capitalizzazione delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane,
- 10 Gestione delle richieste di insediamento presso immobili destinate ad attività produttive e commerciali di proprietà dell'Amministrazione Regionale o di Finaosta S.p.A. detenuti in gestione speciale, o di società controllate,
- 11 Gestione uffici di rappresentanza,
- 21 Stipula dei contratti di mutuo,
- 22 Voltura dei finanziamenti e accollo dei finanziamenti,
- 23 Rinuncia alle garanzie, modifica o sostituzione delle garanzie,
- 24 Rinnovo iscrizioni ipotecarie,
- 27 Monitoraggio del credito,
- 27b Gestione dei crediti in contenzioso,
- 38 Gestione ispezioni,
- 40 Gestione Acquisti,
- 41 Clausole contrattuali,
- 49 Determinazioni delle commissioni,
- 50 Gestione Rendicontazione all'Amministrazione Regionale,
- 51 Controllo contributi Legge Regionale 14/2011 (nuove imprese innovative),



- 54 Gestione dei beni immobili aziendali,
- 55 Istruttoria mutuo/contributo L.R. n.3 del 3.1.2006,
- 56 Agevolazioni realizzazione impianti dimostrativi (COA),
- 57 Formazione certificazione energetica edifici (COA),
- 58 Accredimento certificazione energetica (COA),
- 62 Miglioramento efficienza energetica (L.R. 25 maggio 2015).

*Policy* per il rinnovo degli organi sociali nelle Società partecipate da Finaosta S.p.A.;  
Politica conflitti di interesse;  
Regolamento per il reclutamento del personale;

Si precisa che, a decorrere dal 1° febbraio 2020 è adottato in via provvisoria per un periodo di 1 anno, il Manuale del Credito che sostituisce le procedure operative 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5j, 9, 16, 21, 55, 62.

Procedure connesse con le precedenti e considerate potenzialmente a supporto nella generazione di reati:

- 1b Trattamento contabile delle partecipazioni,
- 13 Gestione della Tesoreria,
- 16 Erogazione dei finanziamenti e gestione dei pagamenti periodici,
- 17 Adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi,
- 18 Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale,
- 19 Segnalazione di vigilanza alla Banca d'Italia
- 20 Presidio normativa sull'antiriciclaggio e contrasto al terrorismo
- 25 Presidio trasparenza,
- 26 Presidio normativa tassi usurari,
- 28 Monitoraggio contabile del credito,
- 42 Trattamento dati personali,
- 46 Accesso ai locali,
- 47 Centrale Rischi Banca d'Italia,
- 48 Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
- 53 Prevenzione e sicurezza sul lavoro,
- 60 Amministrazione trasparente.

L'eventuale violazione delle procedure è fonte di responsabilità con applicazione, a seguito del relativo procedimento interno, di provvedimenti disciplinari sulla base di quanto previsto dal CCNL;

ogni eventuale violazione del Modello dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste nella Parte Generale dello stesso.



## 7. Le verifiche dell'Organismo di Controllo

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Controllo di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Controllo effettua periodicamente (cfr. capitolo 10 della Parte Generale) controlli a campione, anche senza preavviso, sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Controllo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta utile ai fini della verifica.